

Modelli 231: da precisare i contenuti per rendere efficace l'esimente

Maria Carla De Cesari

Compliance: non è solo una questione di costi e di organizzazione interna alle imprese, dove più funzioni sono chiamate a coordinarsi, non sovrapponendosi, con il traguardo di mettere sotto controllo i rischi e di guadagnare affidabilità rispetto alla pubblica amministrazione e al mercato. Certo, il tax control framework con la necessità di controlli integrati e su più livelli costituisce (si veda l'altro articolo) un nuovo banco di prova per le imprese, con la prospettiva di "guadagnare" un rapporto collaborativo con l'agenzia delle Entrate.

Il premio, fiscale, collegato all'adempimento collaborativo, anche su opzione, è relativo in particolare all'accertamento. Da più parti, però, si sollecita il legislatore a estendere il vantaggio anche in altri ambiti, in primis gli appalti.

La proposta è stata avanzata dal mondo delle imprese e fatta propria da una parte della dottrina. È infatti ancora aperta la questione circa la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti di escludere gli operatori in presenza di una violazione non ancora definitivamente accertata. L'ipotesi è che, per le realtà in adempimento collaborativo, sia neutralizzata la possibilità di esclusione dalla gara, almeno con riguardo alle pendenze fiscali correlate alle segnalazioni di rischio.

L'altro tema collegato alla compliance è l'efficienza-efficacia dei modelli. Una questione che oggi si pone rispetto al decreto legislativo 231/2001, sulla responsabilità degli enti. Un cambio di rotta è richiesto da Confindustria, che ha inserito le modifiche della 231 ai primi posti delle 80 proposte per creare un ambiente (normativo e regolamentare) favorevole alla crescita e allo sviluppo delle imprese.

I difetti circa l'adeguatezza e la sostenibilità economica dell'attuale assetto 231 sono sintetizzati nel documento di Confindustria: assenza di indicazioni sul contenuto dei modelli organizzativi e sulla loro idoneità in chiave esimente; continua e irrazionale proliferazione dei reati presupposto, comprensivi dei reati colposi non in linea con la struttura del sistema 231 che si basa sulla commissione di condotte criminose per il vantaggio dell'ente e, quindi, sul carattere intenzionale - e non colposo - delle stesse; valutazione di idoneità del modello rimessa integralmente alla discrezionalità del giudice; impossibilità nelle imprese di minori dimensioni, che presentano strutture proprietarie e organizzative molto semplificate, di provare l'effettiva dissociazione tra la volontà dell'autore del reato presupposto e quella dell'ente.

Confindustria, dunque, apprezzando la volontà del ministero della Giustizia di un confronto per riformare il decreto 231, chiede di prevedere semplificazioni per le micro e le piccole e medie imprese, «valorizzando, in alternativa ai modelli 231, il ricorso a differenti sistemi organizzativi».

Va rivisto e razionalizzato il catalogo dei reati presupposto, escludendo quelli colposi integrati dalla violazione di precetti normativi o amministrativi indeterminati. Centrale è individuare parametri di riferimento per il contenuto di un modello idoneo. Sono da rimodellare anche misure cautelari e sanzioni.

Ultima notazione, da parte di Confindustria, nel documento sulla riforma 231: «la diffusa mancanza di interdipendenza e coordinamento tra decisioni adottate, in relazione ai medesimi fatti storici, da autorità giudiziarie e/o amministrative differenti. Ciò ha evidenti effetti penalizzanti, per gli operatori economici, in termini di certezza del diritto e congruità delle sanzioni applicate». Su questo, al di là della previsione contenuta nella riforma fiscale dell'assoluzione penale come giudicato nel triburio, la strada è ancora lunga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA